



collegio nazionale maestri di sci italiani

Via Statale per Fanano 9 - 41029 SESTOLA (MO)
Tel. 0536/61520 - Fax 0536/62268
email: info@maestriscis-er.it

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI C.D.N.
presso i
COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI ITALIANI
Col.Naz.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri del Consiglio di Disciplina Nazionale (di seguito CDN) presso il Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani (di seguito COLNAZ).

Art. 2 (Consigli di disciplina)

1. Presso il COLNAZ è istituito il CDN che svolge compiti di riesame avverso le decisioni disciplinari emessa dai Consigli di Disciplina Territoriali (di seguito CDT).

2. Il CDN è composto da 5 membri. Le funzioni di Presidente del CDN sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo (in caso di pari anzianità di iscrizione vale il corrispondente criterio anagrafico). Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo (in caso di pari anzianità di iscrizione vale il corrispondente criterio anagrafico).

3. Il CDN opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

4. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del CDN sono svolti dal personale del COLNAZ.

Art. 3

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere del CDN e Consigli di disciplina presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci è incompatibile con la carica di Consigliere presso il Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci e con la carica di Consigliere del COLNAZ.

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti.

Art. 4 (Nomina e Durata)

1. I componenti del CDN sono nominati dal COLNAZ, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto e restano in carica per 5 anni.

2. Gli iscritti all'albo che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del CDN devono presentare ai propri Collegi Regionali / Provinciali di appartenenza la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo COLNAZ.

3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Collegio regionale/provinciale apposita domanda in forma scritta, che verrà trasmessa senza indugio al COLNAZ, con cui, nel richiedere

l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato *curriculum vitae* che attesti il possesso di competenze in materia di contenzioso giuridico; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal COLNAZ e messo a disposizione sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo dei Maestri di Sci da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;
- di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

6. Il COLNAZ forma l'elenco definitivo derivante dalla somma delle candidature pervenute dai Collegi Regionali e Provinciali, nella prima seduta utile. La selezione dei 5 membri del CDN avviene mediante procedura di identificazione dei curricula più idonei.

8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del COLNAZ in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

Art. 5

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente del CDN che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o

collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 6 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'insediamento del nuovo CDN, la funzione disciplinare di secondo grado è svolta dal CDN in carica, il quale rimarrà in carica fino al raggiungimento della metà della durata riferita alla Consigliatura successiva.

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del nuovo CDN sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 7

(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero vigilante. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.